



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N° 6 del 23 OTTOBRE 2007

Art. 7, lett. f) del D.lg. n° 545/'92 requisito
della residenza nella regione nella quale ha sede la
Commissione tributaria — condizioni e presupposti —
Integrazione e modifica della Ris. N°11/'97

Nella seduta del 23 ottobre 2007, composto come da verbale in pari data;

VISTO l'art. 7, lett. f), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 545;

VISTA la Risoluzione di questo Consiglio n° 11 del 1.7.1997 con la quale, alla lett. a), cpvv. 4 e 5, vengono impartite disposizioni concernenti l'obbligo di residenza di cui al precitato art. 7, lett. f);

VISTA la circolare emanata sul punto dalla Presidenza di questo Consiglio, in data 30 settembre 2004;

RILEVATE le numerose perplessità originate dal dettato normativo, e non sufficientemente chiarite con la risoluzione innanzi citata;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad integrare e, per quanto occorrer possa, modificare la disciplina fissata con la più volte citata Ris: n° 11/'97

Esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

Considerato

Da una attenta analisi dell'art. 7 del d.lg. n° 545/'92 emerge che le prescrizioni, in detto articolo contenute, si riferiscono non solo a quelle che, ove si vertesse in sede processuale, si definirebbero "condizioni dell'azione", ma anche ai c.d. "presupposti processuali". *Mutatis mutandis*, è possibile, sulla base del testo normativo, distinguere le "condizioni della nomina" dai "presupposti della nomina". La differenza è nota: le condizioni per poter essere non solo nominati, ma anche per permanere nell'incarico di giudice tributario, devono sussistere per tutta la durata dell'incarico stesso, mentre i presupposti devono essere posseduti soltanto al momento della domanda di partecipazione al concorso. Operata questa distinzione, è agevole far rientrare tra le condizioni della nomina il requisito della cittadinanza (lett. a), il godimento dei diritti civili e politici (lett.b), quello della specchiata condotta penale (lett. c), l'idoneità fisica e psichica (lett. e), ed infine il requisito della residenza nella regione ove ha sede la Commissione tributaria di appartenenza (letti), prima parte: avere (...) la residenza nella regione nella quale ha sede da

commissione tributaria).

Vanno invece inseriti, tra i presupposti della nomina, il requisito dell'età massima (lett. d), e – per quel che qui maggiormente interessa – quello di "aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria"(lett. f), seconda parte). La distinzione di cui sopra tra condizioni e presupposti è resa palese dai tempi usati dal Legislatore nella stesura del testo normativo: è facile rilevare che viene adoperato il tempo presente (condizione) quando intende riferirsi ai componenti in servizio, per i quali devono in ogni tempo sussistere le condizioni della nomina e della permanenza nell'incarico; usa invece il tempo passato (presupposto) soltanto quando si riferisce a coloro i quali concorrono per una nuova nomina, sia che si tratti di primo ingresso, sia che si tratti di concorso in regione diversa da quella in cui attualmente si è in servizio (soggetti che, comunque, sono equiparati, per ciò che qui occupa, ai candidati di nuova nomina).

Nel caso di specie, non deve trarre in errore la circostanza che il legislatore abbia riunito nell'unica lettera f) sia la condizione della residenza che il presupposto della medesima: come già detto, trattasi di istituti diversi, con differenti ambiti di applicazione. Peraltro, la lettura qui prospettata risponde anche ad esigenze non soltanto di economia procedimentale, ma anche di giustizia sostanziale: non sarebbe economico, invero, che il semplice concorrente alla nuova nomina (interna o esterna che sia) debba essere costretto a fissare la residenza fin dal momento della domanda, a prescindere dagli incerti esiti concorsuali; mentre sotto il secondo profilo, va detto che sarebbe ben paradossale – oltre che manifestamente ingiusto - che il componente già in servizio che abbia la residenza, e per una qualche ragione la perda, sia passibile di decadenza (a somiglianza di chi perda la "buona condotta"), mentre il semplice concorrente vittorioso in una procedura concorsuale, che non acquisisca mai la prescritta residenza, vada esente da qualunque rilievo, per il solo fatto di "aver dichiarato di volerla stabilire".

Finalmente, a sostenere quanto fin qui esposto soccorre un fondamentale principio ermeneutico, secondo cui, tra una interpretazione che renda applicabile una norma, ed una diversa interpretazione che renda la stessa norma priva di alcuna applicabilità, l'interprete deve senz'altro preferire la prima. Ed è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, una lettura che si fermasse al dato testuale senza alcuna ulteriore indagine sull'utilizzo dei tempi verbali e sulle intenzioni del Legislatore, renderebbe la disposizione affatto priva di applicabilità, oltre che di qualsivoglia utilità pratica.

Va da sé che, a partire da quanto dianzi illustrato, e sempre al fine di rendere applicabile la disposizione, diventa necessario stabilire un termine entro cui il concorrente, in caso di nomina, è tenuto a fissare la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria. A tal fine, questo Consiglio ritiene di poter confermare quanto già dettato con la circolare dedotta in preambolo, che attribuisce al concorrente vittorioso il termine di sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dalla data del giuramento, per stabilire la residenza nella regione in cui ha sede la Commissione tributaria di nuova nomina.

Tutto ciò visto, rilevato, e considerato,

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n° 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Angelo Gargani

